

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10/R/2003 – Licenza di attingimento d'acqua dal Lago Sirio, in Comune di Chiaverano (TO), ad uso domestico, assentita alla Sig.ra Meola Rosanna con la D.D. n. 374-2657 del 01/06/2022. RINNOVO Pratica n. A/1243. ASSENSO.**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 145-1116 del 26/02/2025; Pratica n. A/1243.

(... omissis ...)

#### DETERMINA

1. di assentire alla Sig.ra Meola Rosanna, *omissis*, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Lago Sirio in Comune di Chiaverano, per l'irrigazione dei terreni distinti in Catasto al Foglio n. 43 Particelle n. 113, 114, 115, 116, 117, 257, aventi la superficie complessiva di Ha 0,11, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, ad uso irrigazione orti e giardini, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso domestico;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa sommersa collegata all'impianto di irrigazione in modo che la portata massima non superi i l/s massimi 1,25 e l/s medi 0,025, per un prelievo massimo annuo che non superi i 200 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Chiaverano (TO), distinti in Catasto al Foglio n. 43 Particelle n. 113, 114, 115, 116, 117, 257, aventi la superficie complessiva di Ha 0,11;

3. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;

4. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso domestico relativo all'annualità 2025, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

7. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

(... omissis ...)